



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE F.I.E.L.D. –
“FONDAZIONE INNOVAZIONE EMERSIONE LOCALE
DISEGNO DEL TERRITORIO” – E IL TRASFERIMENTO
DELLE FUNZIONI AD AZIENDA CALABRIA LAVORO**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 28 marzo 2017

*Si assegna il numero 8
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2017*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D.)

1. La Regione Calabria pone in liquidazione la Fondazione F.I.E.L.D., secondo le norme del suo Statuto e delle leggi vigenti in materia.

Art. 2
(Trasferimento delle funzioni)

1. A partire dalla data di liquidazione della Fondazione tutte le funzioni di sua competenza sono trasferite ad Azienda Calabria Lavoro, ivi comprese quelle trasferite in forza dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino di Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie Regionali, Società e Consorzi comunque denominati con esclusione del settore sanità), per come modificato dalle presenti disposizioni.

Art. 3
(Commissario liquidatore)

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione della Fondazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, nomina con decreto un commissario liquidatore.

2. La nomina del Commissario liquidatore è effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione Calabria.

3. La funzione del Commissario liquidatore è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario liquidatore provvede:

a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione, che, dal momento della liquidazione, sono trasferiti al dipartimento regionale competente in materia di lavoro;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla liquidazione per come previsto dalla l.r. 24/2013.

5. Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 8 della l.r. 24/2013 è così modificato:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3 sono soppresse le parole da «per la realizzazione» e fino a «della presente legge»;

c) al comma 4 sono soppresse le parole «a seguito dell'incorporazione».

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 06 Aprile 2017

OLIVERIO